

Pubblicato il 04/11/2019

N. 12604/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02527/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2527 del 2019, proposto da Sara Falletti, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena De Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pandosia, 21;

contro

Comune di Labico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Riccardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Consorzio Colle Spina non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi a seguito di sentenza del Tribunale Civile di Velletri n. 927 15/04/2014, Rep. 1158/2014, Cron. 1572/2014 (proc. RG n. 6339/2007), definitiva come da attestazione di cancelleria del 30/11/2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Labico;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza sopra citata, il Comune intimato è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente:

- 1) della somma di € 9.191,65, oltre interessi legali dal 07.10.04 al saldo, a titolo di indennità di occupazione legittima;
- 2) della somma di € 21.008,44, già comprensiva di rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima fino al 27.03.2014;
- 3) di ulteriori € 165,00 al mese per ogni mese successivo al 27.03.2014 fino alla restituzione dell'area mediante riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
- 4) delle spese processuali, liquidate in € 5.375,00, oltre Iva e Cpa.

Non essendo stato appellata, la suddetta sentenza è passata in giudicato.

Non avendo ottenuto l'esecuzione, la ricorrente ha quindi ritualmente proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere la dovuta ottemperanza mediante la nomina di commissario ad acta.

All'udienza camerale del 29.10.2019 il ricorso è stato posto in decisione.

Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto.

Ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c) cpa, l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione, tra l'altro, "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".

In base all'art.4, c.2, l. n. 2248/1865, allegato E, ogni pubblica Amministrazione ha infatti un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato dei Tribunali.

Dopo la notifica della sentenza, il ricorrente ha atteso il decorso dei termini previsti dall'art. 14 D.L. n. 669/1996, e provvedeva a notificare atto di precetto in data 22.12.2014, cui seguiva atto di pignoramento presso terzi negativo in data 27.2.2015.

Nella dichiarazione del terzo, Tesoriere del Comune, si dichiarava che le somme non erano soggette a esecuzione, in quanto l'Ente è sottoposto a procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis D.Lgs. 267/2000.

Ma con deliberazione n. 195/2015/PRSP, la Corte dei Conti ammetteva ad approvazione il piano, per cui, stante il protrarsi dell'inadempimento, il creditore procedeva a notificare nuovi atti di precetto in data 9.10.2017 e 27.06.2018, cui seguivano atti di pignoramento presso il terzo Tesoriere, sempre con esito negativo a causa del saldo negativo dell'Ente.

L'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000 prevede che:

“1. i comuni e le province per i quali...sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. (...)

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori”.

Il citato art. 243-quater del D.Lgs. 267/2000, relativo ad “esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione”, dispone quanto segue.

“1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, un'apposita sottocommissione della predetta Commissione,.... svolge la necessaria istruttoria (...). All'esito dell'istruttoria, la sottocommissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro.

3. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.

4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.

5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. (...).”.

Dagli atti di causa risulta che il piano di riequilibrio sia stato approvato dalla Corte dei Conti, per cui nulla osta più al pagamento delle somme dovute alla ricorrente.

Nella memoria depositata il 14.05.2019 il Comune si è costituito dichiarando “che la procedura adottata nel caso de quo è pienamente legittima”, perché con nota n. 2288 del 09.05.2019 il Comune ha inviato alla ricorrente una comunicazione “al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 927/2014 del Tribunale di Velletri”, formulando una proposta transattiva che prevedeva il pagamento di una somma complessiva pari a 70.000,00 euro, da pagarsi a varie scadenze, con la precisazione che non sarebbe stata eseguita la riduzione in pristino delle aree, che le stesse non sarebbero state restituite alla ricorrente, e che ad avvenuta erogazione delle somme il Comune avrebbe provveduto alla emissione del decreto di acquisizione del bene utilizzato senza titolo per scopi di interesse pubblico. Ma il proporre una transazione non equivale ad adempiere all’obbligo nascente dalla citata sentenza, per cui, poiché non risulta che l’Amministrazione intimata abbia ottemperato integralmente a quanto disposto dal Giudice ordinario, va affermata la persistenza del suo obbligo di ottemperare al giudicato, sebbene nei limiti di compatibilità col citato piano di riequilibrio.

Quanto alla somma richiesta come “astreinte”, appare ragionevole riconoscere al ricorrente a tale titolo un’ulteriore somma, pari agli interessi legali sulle somme dovute e non ancora corrisposte, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia e fino al dì del pagamento da parte dell’Amministrazione intimata, ovvero, in caso di mancato pagamento, fino al dì dell’insediamento del commissario ad acta.

Il Comune intimato provvederà a pagare quanto ancora dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. In difetto, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali del Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’Interno, o funzionario da lui designato, il quale dovrà provvedere ad istanza di parte entro i successivi ulteriori 90 giorni, salvo preliminare verifica dell’adempimento dell’Amministrazione ancorché successivo al termine assegnato da questo Giudice Amministrativo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, mentre il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario di apposita relazione sull'attività svolta, contenente anche la nota spese e l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata al ricorrente, e alla complessità dell'incarico.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda Bis, accoglie il ricorso, e per l'effetto:

condanna il Comune intimato a eseguire il giudicato citato in motivazione, provvedendo, nei limiti di compatibilità col piano, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

condanna il Comune intimato al pagamento, in favore della ricorrente, della sanzione pecuniaria di cui all'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., nella misura e con le decorrenze indicate in motivazione;

in caso di ulteriore inadempienza, nomina il Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'Interno, o funzionario da lui designato, quale commissario ad acta, affinché provveda, entro 90 giorni dal suo insediamento, a eseguire la medesima sentenza;

condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre IVA e CPA, e al rimborso del contributo unificato;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dal Comune, e incarica la Segreteria di darne comunicazione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

L'ESTENSORE
Dauno Trebastoni

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO